

# Associazione CENTRO DI SERVIZIO ALLA FAMIGLIA – ONLUS

20090 ASSAGO - Via dei Caduti, 10 - Tel: 02.45.70.00.30 – Fax: 02.700.51.34.13  
E-mail: mail@centroserviziofamiglia.org - Web: www.centroserviziofamiglia.org  
c.f.: 97002520159 - p.i.: 03642100964

## STATUTO

(Versione discussa e approvata dal Consiglio Direttivo il 9 maggio 2007 e approvata dall'Assemblea dei Soci il 23 ottobre 2007)

### Articolo 1

#### COSTITUZIONE E FINALITÀ

- 1.1 È costituita l'Associazione "Centro di Servizio alla Famiglia – Onlus" (d'ora in poi: Associazione), con sede in Assago, via dei Caduti 10. Essa ha durata illimitata.
- 1.2 L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. a), n. 1, e comma 4 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, con particolare riferimento al sostegno e all'assistenza della famiglia e della maternità, nonché con riferimento alla prevenzione e assistenza ai minori e alle famiglie, in sinergia con le iniziative di oratori e movimenti ecclesiali nel campo educativo, con particolare attenzione alle problematiche della preadolescenza e dell'adolescenza.

L'Associazione, in conformità alla propria ispirazione cristiana, intende rappresentare la concreta attuazione dell'impegno pastorale a favore della famiglia, da parte delle Parrocchie firmatarie dell'atto costitutivo, in sintonia con il magistero della Chiesa universale e italiana e secondo le direttive diocesane, alle quali conformerà la propria concreta attività. Essa opera in materia di competenza regionale e le proprie finalità istituzionali si esauriscono nell'ambito della Regione Lombardia.

- 1.3 Al fine di meglio perseguire le proprie finalità statutarie, l'Associazione potrà collegarsi ad altre associazioni o fondazioni che perseguono scopi uguali o analoghi, convenzionandosi con esse, o anche partecipando alle stesse o, ancora, contribuendo, come soggetto fondatore, alla loro costituzione.

L'Associazione potrà altresì contribuire al finanziamento e allo sviluppo delle attività di cooperative sociali impegnate in settori e con finalità e ispirazione analoghi a quelli dell'Associazione, divenendone socia, ai sensi dell'art. 11, della legge 8 novembre 1991 n. 381 e avvalendosi dei servizi dalle stesse resi.

### Articolo 2

#### ATTIVITÀ

##### 2.1 AREA "FAMIGLIA"

- 2.1.1 L'Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità, promuove un Consultorio familiare prematrimoniale-matrimoniale denominato "Consultorio Familiare Centro di Servizio alla Famiglia" per offrire un servizio di prevenzione e di assistenza alla famiglia, alla coppia e, in genere, alla persona, nonché un servizio di Mediazione Familiare; ciò con la prestazione di attività di consulenza e di assistenza in accordo con la normativa nazionale e regionale in materia di consultori familiari e le direttive della Chiesa cattolica.

L'Associazione si deve attenere ai programmi e alle direttive in materia di consultori familiari dei competenti organismi diocesani.

- 2.1.2 Al fine di svolgere l'attività consultoriale, l'Associazione si avvarrà delle prestazioni di operatori specialistici, lavoratori subordinati o collaboratori richiesti dalla normativa in materia di consultori familiari, in un'ottica prevalentemente di volontariato.
- 2.1.3 L'Associazione potrà istituire altri Consultori o sezioni staccate e centri operativi dell'unico Consultorio, ubicate in altre sedi idonee e opportune, compatibilmente con i requisiti e i vincoli posti dalla normativa statale e regionale vigente in materia.  
L'Associazione, per le attività consultoriali, potrà richiedere riconoscimenti pubblici, quali ad esempio l'accreditamento regionale dei propri Consultori o sedi operative e il convenzionamento con le ASL di competenza.
- 2.1.4 La gestione dell'Area è affidata a un Responsabile, nominato dal Consiglio Direttivo. Il Responsabile dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e può essere riconfermato dal nuovo Consiglio. Apposito Regolamento adottato dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, disciplinerà le modalità di nomina del Responsabile, le sue funzioni, i rapporti con gli organi sociali, definendo altresì le norme di organizzazione e di funzionamento dell'attività consultoriale, nel rispetto della normativa vigente in materia. In particolare il Regolamento dovrà garantire al Responsabile autonomia operativa e gestionale, nell'ambito degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea dei soci e delle direttive del Consiglio Direttivo. A tal fine il Consiglio Direttivo può delegare al Responsabile dell'Area il potere di compiere atti di ordinaria amministrazione che impegnano l'Associazione verso l'esterno, con potere di firma, necessari e strumentali al funzionamento e all'organizzazione dell'Area. Il Responsabile dovrà coordinare la propria attività con il Direttore Amministrativo dell'Associazione e dovrà trimestralmente rendere conto della gestione al Consiglio Direttivo e al Collegio dei Revisori dei Conti, su richiesta dello stesso. Il Regolamento potrà altresì prevedere la figura del Direttore sanitario e dovrà disciplinare composizione, compiti e modalità di funzionamento dell'Équipe operativa, nella quale dovrà in ogni caso prevedersi la presenza del consulente etico e del consulente ecclesiale, nominati dal Decano, e di eventuali altri consulenti (familiare, legale, ecc.), oltre a quella delle figure specialistiche che il Regolamento individuerà, nel rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa in materia.

## 2.2 AREA "EDUCAZIONE – ADOLESCENZA"

- 2.2.1 L'Associazione, inoltre, nel perseguimento delle proprie finalità, promuove l'Area Educazione – Adolescenza, per offrire un servizio di prevenzione e di assistenza ai minori e alle famiglie, in sinergia con le iniziative di oratori e movimenti ecclesiali nel campo educativo, con particolare attenzione alle problematiche della preadolescenza e dell'adolescenza.
- 2.2.2 Al fine di svolgere l'attività dell'Area Educazione – Adolescenza, l'Associazione si avvarrà delle prestazioni di operatori specialistici, lavoratori subordinati o collaboratori nel campo psicologico, educativo e pedagogico e di volontari disponibili ad un eventuale specifico iter formativo.
- 2.2.3 La gestione dell'Area Educazione – Adolescenza è affidata a un Responsabile, nominato dal Consiglio Direttivo. Il Responsabile dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e può essere riconfermato dal nuovo Consiglio. Apposito Regolamento adottato dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, disciplinerà le modalità di nomina del Responsabile, le sue funzioni, i rapporti con gli organi sociali, definendo altresì le norme di organizzazione e di funzionamento dell'attività dell'Area Educazione – Adolescenza, nel rispetto della normativa vigente in materia. In particolare il Regolamento dovrà garantire al Responsabile autonomia operativa e gestionale, nell'ambito degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea dei soci e delle direttive del Consiglio Direttivo. A tal fine il Consiglio Direttivo può delegare al Responsabile dell'Area Educazione – Adolescenza il potere di compiere atti di ordinaria amministrazione che

impegnano l'Associazione verso l'esterno, con potere di firma, necessari e strumentali al funzionamento e all'organizzazione dell'Area. Il Responsabile dovrà coordinare la propria attività con il Direttore Amministrativo dell'Associazione e dovrà trimestralmente rendere conto della gestione al Consiglio Direttivo e al Collegio dei Revisori dei Conti, su richiesta dello stesso. Il Regolamento dovrà disciplinare composizione, compiti e modalità di funzionamento dell'Équipe operativa, nella quale dovrà in ogni caso prevedersi la presenza del consulente etico e del consulente ecclesiale, nominati dal Decano, e di eventuali altri consulenti, oltre a quella delle figure specialistiche che il Regolamento individuerà, nel rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa in materia.

### **2.3 DISPOSIZIONI COMUNI ALLE AREE**

2.3.1 L'Associazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali individuate all'art. 1, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

2.3.2 Le attività dell'Associazione sono svolte prevalentemente attraverso l'opera gratuita prestata a titolo di volontariato da persone singole o associate in organismi di volontariato, salvo diversa decisione deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta motivata del Consiglio Direttivo.

## **Articolo 3**

### **FORMAZIONE**

3.1 L'Associazione cura la formazione delle persone presenti negli organi associativi sulle implicazioni etiche derivanti dalla visione cristiana della persona, della sessualità e della famiglia, con riferimento ai contenuti del magistero della Chiesa, nonché sulle loro traduzioni nei servizi offerti.

Analoga formazione deve essere fornita al personale direttivo e operativo del Consultorio familiare, nonché, in genere, a tutto il personale direttivo e operativo operante nelle Aree, sia sui predetti temi etico morali sia sui più specifici aspetti scientifici, metodologici e giuridico-legali connessi ai servizi offerti dall'Associazione.

La formazione è svolta anche in collaborazione con i competenti organismi diocesani, con le università e gli enti e istituti scientifici e di ricerca di ispirazione cristiana.

## **Articolo 4**

### **SOCI**

4.1 Sono considerati soci le parrocchie del decanato di Cesano Boscone nonché altre parrocchie o altri enti ecclesiastici nonché le associazioni di famiglie e qualsiasi altro ente, associazione, fondazione, cooperativa sociale, organismo di volontariato, istituti scientifici e culturali, che perseguono scopi analoghi a quelli dell'Associazione e ne condividono le finalità e gli obiettivi, contribuendo alla sua attività, la cui richiesta di adesione è accolta dal Consiglio Direttivo a norma dell'art. 5.

4.2 Ciascun socio, in persona del legale rappresentante o di persona da questi delegata, ha diritto di voto, senza regime preferenziale di categoria di soci, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei Regolamenti e la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione. I soci hanno tutti parità di diritti e di doveri. Il numero dei soci è illimitato.

## **Articolo 5**

### **CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI**

5.1 I soggetti di cui all'art. 4, comma 1, ove intendano divenire soci dell'Associazione devono presentare al Consiglio Direttivo una domanda di ammissione, nella quale devono dichiarare di

accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione. Alla domanda deve essere allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto del soggetto aspirante socio e l'atto di nomina del legale rappresentante.

- 5.2 L'ammissione deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande dei nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, deliberandone l'iscrizione nel libro dei soci.
- 5.3 I soci, ivi compresi i fondatori, cessano di appartenere all'Associazione:
- per recesso;
  - per decadenza, dichiarata dall'Assemblea, a seguito del mancato versamento della quota per l'esercizio sociale in corso, ove non vi adempissero entro 30 giorni dal ricevimento di una diffida adottata dal Consiglio Direttivo;
  - per estinzione dell'ente;
  - per esclusione decretata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, per gravi motivi, consistenti in comportamenti contrastanti con gli scopi statuari o in persistenti violazioni degli obblighi statuari. L'Assemblea decide, nel rispetto del principio del contraddittorio, con decisione definitiva e inappellabile.

## **Articolo 6**

### **DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI**

- 6.1 I soci hanno il diritto:
- di partecipare alle Assemblee con pieno diritto di voto, se in regola con il versamento della quota associativa;
  - di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
  - di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
  - di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
- 6.2 I soci sono obbligati:
- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
  - a versare la quota associativa ordinaria annuale nonché l'eventuale quota straordinaria;
  - a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.
- 6.3 Le quote associative sono deliberate dall'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio preventivo. La quota è annuale e non restituibile in caso di recesso o perdita della qualità di socio, per qualsiasi causa, e deve essere versata entro la data di convocazione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio di riferimento. Non è ammessa la trasferibilità e la rivalutazione delle quote e dei relativi diritti.
- 6.4 In caso di spese impreviste e urgenti o per far fronte a situazioni di deficit economico-finanziario, i soci possono essere chiamati a versare quote associative straordinarie deliberate dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

## **Articolo 7**

### **PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE**

- 7.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
- da beni di sua proprietà;
  - da fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi di esercizio;
  - da erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.
- Il patrimonio deve essere destinato al conseguimento delle finalità statuarie.
- 7.2 L'Associazione trae le risorse economiche per le proprie attività e per il proprio funzionamento da:

- a) quote associative, ordinarie e straordinarie, versate dai soci e contributi volontari degli stessi a titolo di autofinanziamento;
- b) contributi da privati;
- c) contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari non vincolati all'incremento del patrimonio;
- f) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- h) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- i) contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento delle attività istituzionali
- j) ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad un incremento del patrimonio.

## **Articolo 8**

### **ORGANI**

- 8.1 Organi dell'Associazione sono :
- a) l'Assemblea dei soci (art. 9);
  - b) il Consiglio Direttivo (art. 10);
  - c) il Presidente (art. 11);
  - d) il Collegio dei Revisori dei conti (art. 12);
  - e) il Responsabile dell'Area "Famiglia" (art. 2.1.4);
  - f) il Responsabile dell'Area "Educazione – Adolescenza" (art. 2.2.3);
  - g) il Direttore Amministrativo (art. 13).
- 8.2 Gli Organi sociali elettivi hanno la durata di tre anni e i titolari delle relative cariche possono essere riconfermati.
- 8.3 Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'esercizio della funzione, salvo diversa decisione deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta motivata del Consiglio Direttivo.

## **Articolo 9**

### **ASSEMBLEA DEI SOCI**

- 9.1 L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'Associazione, in regola con il versamento delle quote ordinarie.
- 9.2 Ogni Parrocchia socia è rappresentata dal Parroco pro-tempore o da un suo delegato, dallo stesso Parroco nominato, sentito, ove possibile, il proprio consiglio pastorale parrocchiale. Gli altri soci sono presenti in Assemblea, con il proprio rappresentante legale o suo delegato. Gli eventuali delegati dei Parroci o dei legali rappresentanti degli altri enti svolgeranno la propria funzione per un periodo di tre anni, salvo revoca anticipata della delega disposta dai predetti parroci e legali rappresentanti, e potranno essere riconfermati alla scadenza con il conferimento di una nuova delega scritta.
- 9.3 Ogni socio ha diritto a un voto e potrà farsi rappresentare in Assemblea da altro socio, conferendo allo stesso una delega scritta, limitata alla sola seduta già convocata, da indicarsi nella delega stessa, che dovrà essere consegnata al Presidente e allegata al verbale della riunione. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.
- 9.4 Il Presidente dell'Associazione può autorizzare la partecipazione all'Assemblea, con solo diritto

di parola, del Responsabile dell'Area Famiglia, del Responsabile dell'Area Educazione – Adolescenza, del Direttore Amministrativo e, se nominato, del Direttore sanitario. Partecipano in ogni caso all'Assemblea, con solo voto consultivo, il consulente etico e il consulente ecclesiastico.

- 9.5 L'Assemblea ordinaria dei soci si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell'Associazione. È convocata dal Presidente o, in caso di impossibilità, dal Vice Presidente.
- 9.6 Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori, ossia i membri del Consiglio Direttivo, non hanno diritto di voto, ma solo la facoltà di parola.
- 9.7 L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita; è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno.
- 9.8 La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo dei soci: in tal caso il Presidente ha l'obbligo di convocare l'Assemblea entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
- 9.9 L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero di soci intervenuti. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza di presenti aventi diritto al voto.
- 9.10 L'Assemblea ordinaria viene convocata per:
  - a) l'approvazione degli indirizzi, del programma e del preventivo economico per l'anno successivo, proposti dal Consiglio Direttivo;
  - b) l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente;
  - c) l'approvazione, su proposta del Consiglio Direttivo, dei Regolamenti dell'attività del Consultorio familiare e dell'Area "Educazione – Adolescenza" e delle loro modifiche;
  - d) l'istituzione di altri consultori familiari o sedi staccate, ove ciò sia possibile a norma delle disposizioni statali e regionali vigenti in materia, ovvero di altre attività nell'ambito degli scopi istituzionali di cui all'art. 1 e l'approvazione dei relativi Regolamenti;
  - e) l'elezione del Presidente, del Vice Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo;
  - f) l'elezione dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti;
  - g) la ratifica dei provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
  - h) la determinazione della quota associativa ordinaria e eventualmente di quella straordinaria a carico dei soci;
  - i) l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
  - j) la deliberazione dell'esclusione e la dichiarazione di decadenza dei soci, ai sensi dell'art. 5, comma 3, dello statuto.
- 9.11 L'Assemblea straordinaria viene convocata, con le stesse modalità previste per l'Assemblea ordinaria, per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione sono richieste le maggioranze indicate dall'articolo 15.
- 9.12 Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel libro delle Assemblee dei soci e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, scelto dall'Assemblea stessa. Il libro verbale delle riunioni dell'Assemblea dei soci è conservato presso la sede dell'Associazione e

potrà essere consultato da qualunque socio, previa richiesta al Presidente.

9.13 Le decisioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti i soci.

## **Articolo 10**

### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

10.1 Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da tre, cinque, sette o nove membri eletti dall'Assemblea, su designazione dei soci. Restano in carica tre anni e possono essere rieletti.

10.2 Partecipano al Consiglio Direttivo, con solo voto consultivo, il Responsabile dell'Area Famiglia, il Responsabile dell'Area Educazione – Adolescenza, il Direttore Amministrativo, il consulente etico e il consulente ecclesiastico.

Le deliberazioni concernenti l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività dell'Area Famiglia sono adottate su proposta del Responsabile o comunque, previa acquisizione del suo parere; così come le deliberazioni concernenti l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività dell'Area Educazione – Adolescenza sono adottate su proposta del Responsabile o comunque, previa acquisizione del suo parere. I Responsabili dovranno astenersi dal presenziare alle riunioni aventi all'ordine del giorno deliberazioni concernenti i diversi profili relativi alla propria responsabilità personale e al proprio incarico.

10.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta al Presidente almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

10.4 Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da iscrivere nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. Il libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo è conservato presso la sede dell'Associazione e potrà essere consultato da qualunque socio, previa richiesta al Presidente.

10.5 Compete al Consiglio Direttivo:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- c) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo, possibilmente entro la fine del mese di novembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo all'anno interessato;
- d) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività ed autorizzando la spesa;
- e) nominare il Tesoriere, che può essere scelto anche tra persone non componenti il Consiglio Direttivo; la carica di Tesoriere cessa alla scadenza del Consiglio Direttivo;
- f) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- g) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e/urgenza;
- h) assumere il personale o conferire incarichi di collaborazione continuata e coordinata o occasionale necessarie a integrazione dell'attività volontaria e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- i) istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno diritto di voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare a riunioni del Consiglio ed alle Assemblee con voto consultivo;
- j) redigere e aggiornare il Regolamento del Consultorio e il Regolamento dell'Area "Educazione – Adolescenza", sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea;

- k) affidare gli incarichi di Direttore Amministrativo, gli incarichi dell'Area Famiglia (Responsabile, Direttore sanitario, Coordinatori di équipe, ecc.), e quelli dell'Area Educazione – Adolescenza (Responsabile) e delle altre eventuali attività, in base ai criteri e agli indirizzi stabiliti dall'Assemblea; nonché gli incarichi operativi, su proposta dei Responsabili delle Aree o, comunque, sentito il loro parere.
- 10.6 Il Consiglio Direttivo può delegare le attività di amministrazione ordinaria, fissandone i limiti, al Presidente dell'Associazione o a singoli consiglieri e, per quanto riguarda la gestione dell'Area Famiglia e dell'Area Educazione – Adolescenza, ai rispettivi Responsabili, che le esercitano con firma singola.
- 10.7 Il consigliere cessato anticipatamente dalla carica, per dimissioni o altro motivo, è sostituito dal primo dei non eletti o, in mancanza, da altra persona eletta dall'Assemblea dei soci a ciò appositamente convocata entro 15 (quindici) giorni dalla conoscenza delle dimissioni o dell'evento che ha comportato la cessazione della carica. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
- 10.8 Nel caso di dimissioni di più della metà dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo decade. L'Assemblea è convocata dal Presidente uscente entro 30 giorni dal verificarsi della decadenza per l'elezione del nuovo Consiglio. Il Consiglio Direttivo decaduto rimane in carica per il disbrigo degli affari ordinari sino a nomina del nuovo.

## **Articolo 11**

### **PRESIDENTE**

- 11.1 Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dall'Assemblea a maggioranza dei voti. Il Presidente e il Vice Presidente cessano dalla carica alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo e possono essere riconfermati.
- 11.2 Il Presidente:
- a) ha la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;
  - b) esegue le delibere del Consiglio Direttivo circa gli atti di straordinaria amministrazione, stipulando, su sua delega, i relativi atti negoziali. Ha altresì potere di firma per porre in essere atti di amministrazione ordinaria, su delega, anche generale, del Consiglio Direttivo, la quale potrà essere estesa anche al Tesoriere, ad altro consigliere e, per quanto riguarda l'attività dell'Area Famiglia e l'attività dell'Area Educazione – Adolescenza, ai rispettivi Responsabili, con obbligo di rendiconto semestrale al Consiglio Direttivo stesso;
  - c) è autorizzato a eseguire incassi e ad accettare donazioni, esclusi beni immobili, nonché sovvenzioni e contributi che non comportino obblighi per l'Associazione offerti a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze; tale potere può essere delegato dal Presidente al Tesoriere o ad altro consigliere e, per quanto riguarda l'attività delle Aree Famiglia e Educazione – Adolescenza, ai rispettivi Responsabili, con obbligo di rendiconto semestrale al Consiglio Direttivo;
  - d) ha la facoltà di nominare avvocati o procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa;
  - e) convoca e presiede le riunioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo;
  - f) in caso di necessità ed urgenza, può assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
- 11.3 In caso di assenza o di impedimento o di improvvisa vacanza della carica di Presidente e fino alla sua nomina, le relative funzioni sono assunte dal Vice Presidente, previa presa d'atto del Consiglio Direttivo convocato dallo stesso Vice Presidente.

## **Articolo 12**

### **COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

- 12.1 L'Assemblea elegge un Collegio dei Revisori dei conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti tra i non soci.
- 12.2 Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere deliberate dall'Assemblea a ciò appositamente convocata entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione delle dimissioni o dalla conoscenza dell'evento che ha determinato la cessazione della carica. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
- 12.3 Il Presidente è eletto dal Collegio tra i suoi componenti; resta in carica fino alla scadenza del Collegio.
- 12.4 I Revisori hanno potere ispettivo su tutta la gestione economica e finanziaria dell'Associazione. Essi, collegialmente, eseguono ogni anno un completo riscontro della gestione; accertano la regolare tenuta delle scritture contabili, ove previste per legge ed effettuano verifiche di cassa; esprimono il parere del Collegio mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi, da allegare agli stessi e da presentare all'Assemblea, in occasione della loro approvazione.
- 12.5 I Revisori partecipano alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

## **Articolo 13**

### **DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

- 13.1 Lo svolgimento e il coordinamento dell'attività amministrativa dell'Associazione è demandata ad un Direttore Amministrativo, nominato dal Consiglio Direttivo.  
Il Direttore Amministrativo dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e può essere riconfermato dal nuovo Consiglio.  
Il Direttore Amministrativo svolge tutte le funzioni e le attività connesse all'organizzazione e al funzionamento dell'Associazione, escluse le attività operative e gestionali delle singole Aree.  
Il Direttore Amministrativo dovrà trimestralmente rendere conto dell'attività svolta al Consiglio Direttivo.

## **Articolo 14**

### **BILANCI**

- 14.1 Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea rispettivamente entro il 30 novembre e 30 giugno. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori almeno 30 giorni prima della presentazione all'Assemblea.
- 14.2 L'esercizio sociale ha durata annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.
- 14.3 Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per le realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
- 14.4 È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo i casi imposti o consentiti dalla legge.
- 14.5 I bilanci dovranno essere depositati presso la sede sociale dell'Associazione, dove potranno essere liberamente consultati dai soci, previa richiesta al Presidente.

## **Articolo 15**

### **MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

- 15.1 Le proposte di modifica allo statuto possono essere proposte all'Assemblea dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 15.2 Lo scioglimento dell'Associazione ovvero la sua estinzione per una delle cause previste dall'art. 27 cod. civ. è deliberata, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea dei soci appositamente convocata, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. Nella stessa seduta si procederà alla nomina dei liquidatori.
- 15.3 Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, indicati dall'Assemblea dei soci, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

## **Articolo 16**

### **RINVIO**

- 16.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento alle norme del Codice civile nonché alla normativa sulle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

## **Articolo 17**

### **PUBBLICITÀ**

- 17.1 Il presente statuto nonché il Regolamento dell'attività del Consultorio familiare, il Regolamento dell'attività dell'Area "Educazione – Adolescenza", nonché gli eventuali altri Regolamenti approvati dall'Assemblea, saranno esposti in copia affissa a un albo degli avvisi, predisposto presso la sede legale. I soci possono chiederne copia personale.